

DETERMINAZIONE DSAI/1/2018/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 16 gennaio 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- le linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 138/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 138/2017/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e s.m.i (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 14 della RQDG 14/19, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di obblighi tra i quali:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui: nomina del responsabile del pronto intervento e modalità di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento (comma 1, lettera a) e punti 5.1 e 7 delle Linee guida CIG 10); in particolare, il punto 5.3 delle Linee guida CIG 10 prescrive all’impresa di distribuzione di gas di assicurarsi, tra l’altro, che il personale del servizio di pronto intervento sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato e che al personale interessato siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all’interno del servizio;
 - l’obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (comma 1, lettera c), punto (i);
 - l’obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo l’articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 138/2017/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive, con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli;
- in attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza hanno effettuato chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente, l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza,

ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, all'esito delle chiamate telefoniche, hanno evidenziato anomalie nel servizio di pronto intervento;

- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata il giorno 26 luglio 2017 presso il Comune di Pieve Santo Stefano (di seguito: Comune), è emerso, con riferimento al servizio di pronto intervento relativo all'unico impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "Comune di Pieve Santo Stefano**Gas Naturale", gestito dallo stesso, che:
 - i. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lett. a), della RQDG 14/19, nonché del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10, il Comune non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento; in particolare, in occasione del controllo telefonico effettuato dalla Guardia di Finanza il 9 maggio 2017 al numero di pronto intervento 0575383213 (controllo notturno), non è stato possibile comunicare con il reperibile di turno (punto 3 della *check list*);
 - ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lett. a), della RQDG 14/19, nonché dei punti 5.1 e 7 delle Linee guida CIG 10, il Comune non ha formalizzato la nomina del responsabile del pronto intervento, non risultando nominata per tale funzione la persona indicata come tale dal Comune (punto 10 e doc. 10a allegato alla *check list*); inoltre, il Comune non dispone di una procedura scritta di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento, poiché le modalità di rintracciabilità non sono calendarizzate ma limitate alla gestione di un elenco di nominativi con livelli di priorità (punto 10 e doc. 2b allegato alla *check list*);
 - iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lett. c), punto (i), e lett. d) della RQDG 14/19, il Comune non ha ottemperato all'obbligo di dover disporre di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale e la registrazione garantita di tutte le chiamate telefoniche ricevute; in particolare, il Comune, come dallo stesso ammesso, a causa di un problema tecnico, non è stato in grado di fornire la registrazione vocale e l'elenco delle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel periodo dall'1 gennaio 2016 al 26 luglio 2017 (punti 7 e 9 della *check list*);
- ad oggi non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare le condotte contestate, con riferimento alla nomina del responsabile di pronto intervento, alla documentazione attestante la calendarizzazione dei turni di reperibilità e alla registrazione vocale e a quella garantita di tutte le chiamate pervenute al centralino di pronto intervento, con conseguente possibile pregiudizio della sicurezza e affidabilità del servizio di pronto intervento e, quindi, della sicurezza degli utenti serviti dall'impianto gestito dal Comune.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrivibili nei confronti del Comune di Pieve Santo Stefano;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta del Comune si è posta in contrasto con la regolazione del servizio di pronto intervento gas prescritta dall’Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti;
- con riferimento all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell’agente* non si riscontrano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell’agente*, dal bilancio consuntivo 2015, ultimo disponibile, emerge che il Comune abbia conseguito ricavi per 287.415,84 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 10.800 (diecimilaottocento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere, mediante l’adempimento dei citati obblighi, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Pieve Santo Stefano per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di servizio di pronto intervento gas e per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 10.800 (diecimilaottocento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate ai punti ii) e iii) del quarto “considerato” del presente provvedimento, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane

- S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
- ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i), previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere – che dovranno essere comunicate all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. i) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Pieve Santo Stefano (C.F. 00267800514) mediante PEC agli indirizzi ragioneria.pievesantostefano@pec.it, tecnico.comunepieve@postecert.it, protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 gennaio 2018

Il Direttore

avv. Michele Passaro